



Tribunale di Bologna

Presidenza e Dirigenza

n. 39 provv.

OGGETTO: Iscrizione a ruolo dei procedimenti radicati a seguito della trasmissione degli atti da parte del Pubblico Ministero che non autorizza l'accordo raggiunto fra i coniugi in sede di convenzione di negoziazione assistita. Art. 6 D.L. 132/2014 convertito in Legge n. 162/2014 nel testo vigente a far data dal 11.11.2014. **Procedimenti camerati - volontaria giurisdizione - Integrazione provv. n. 37 del 24.02.2015.**

- Vista la recente normativa, in oggetto richiamata, in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazioni o di divorzio;
- Visto, in particolare, il disposto dell'art. 6 del D.L. 132/2014;
- Ritenuto che, nel caso di riscontro negativo da parte del Procuratore della Repubblica sull'accordo raggiunto fra i coniugi relativamente ai figli a seguito di convenzione di negoziazione assistita, nelle ipotesi regolate dal secondo comma del citato art. 6, con conseguente trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale competente, si determina l'attivazione di un ordinario procedimento di separazione consensuale, di divorzio a domanda congiunta o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale o ad un giudice da lui delegato;

Tutto ciò considerato e premesso

si dispone

che i procedimenti attivati a seguito di trasmissione degli atti da parte del Procuratore della Repubblica nel caso di riscontro negativo sull'accordo raggiunto fra i coniugi relativamente ai figli, **nelle ipotesi regolate dal secondo comma del citato art. 6 in materia di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio**, a seguito di convenzione di negoziazione assistita, siano iscritti nel ruolo degli affari di volontaria giurisdizione, scontando il medesimo contributo unificato di un ricorso ordinario per modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La cancelleria comunicherà alle parti, contestualmente alla data dell'udienza, l'invito alla regolarizzazione dell'iscrizione a ruolo (nota di iscrizione a ruolo, procura alle liti ex art. 83 c.p.c., contributo unificato per la procedura ordinaria di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio).

Si comunichi ai Presidente delle Sezioni Civili, al Direttore coordinatore dell'Area Civile, al Direttore responsabile della Volontaria giurisdizione e ai cancellieri del relativo settore V.G., nonché al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Bologna, 25.2.2015

Il Dirigente

dr. ssa Elena Barca

Il Presidente

dott. Francesco Scutellari